CAMERA DEI DEPUTATI N. 3499

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LECCESE

Legge quadro sulle aree archeologiche protette

Presentata il 16 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole diventare uno dei tasselli del quadro normativo finalizzato alla tutela del nostro patrimonio naturale, artistico e culturale. In alcuni punti essa ripercorre l'impostazione della vigente legge in materia di protezione dei parchi naturali. Ma quel che vorremmo sottolineare è « la novità » del principio normativo in essa enunciato: lo Stato tutela il diritto dei cittadini ad usufruire del patrimonio artistico e dell'ambiente che lo circonda. Una singolare enunciazione che eleva a vero e proprio diritto quello che sino ad oggi era inteso come una opportunità. Non solo, per la prima volta viene considerato il patrimonio artistico come un insieme omogeneo con quello naturale. Infatti nessuno potrebbe mai pensare di tutelare i monumenti dell'Appia antica e contemporaneamente privare di analoga protezione il verde nel quale sono immersi. Come legislatore abbiamo infatti la responsabilità ed il dovere di tutelare questi beni che oggi definiamo nazionali. Troppe volte abbiamo disciplinato la tutela dei nostri monumenti con solo riguardo al potenziale turistico che essi potevano apportarci: vorremmo voltare pagina e avere riguardo al diritto di tutti, generazioni future comprese, di fruire di queste oasi di verde e di cultura, finalmente con riguardo all'esaltazione dei valori più profondi dell'uomo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I
PRINCÌPI GENERALI

ART. 1.

1. La tutela dei parchi archeologici è di preminente interesse nazionale. I siti, i monumenti ed i reperti archeologici sono beni dello Stato. La loro conservazione e difesa e la relativa promozione culturale rappresentano un dovere per lo Stato ed un diritto per i cittadini.

ART. 2.

1. Lo Stato tutela il diritto dei cittadini ad usufruire del patrimonio artistico nazionale, in perfetta armonia con l'ambiente che lo circonda.

ART. 3.

1. Qualsiasi azione od omissione tendente a danneggiare un bene artistico o l'ambiente che lo circonda è punita ai sensi delle leggi penali.

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle zone la cui definizione di parco archeologico è indicata dal Ministero per i beni culturali e ambientali o dalle soprintendenze competenti.

ART. 5.

1. Ai fini della presente legge, nell'ambito della delimitazione geografica dei parchi archeologici si deve avere riguardo sia ai siti contenenti i beni storico-artistici

sia all'ambiente naturale che li circonda, che devono essere considerati un insieme omogeneo.

2. Arte, storia e natura rappresentano valori che lo Stato tutela in maniera armonica e nell'interesse di chiunque.

CAPO II
CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

ART. 6.

1. Ai fini della presente legge sono classificabili come parchi archeologici le aree terrestri, lacuali o marine che contengano costruzioni, reperti o materiale di altro genere comunque importanti sotto il profilo storico e artistico. I territori sui quali detti beni sono presenti formano egualmente oggetto di tutela.

ART. 7.

1. Nell'individuazione delle aree classificabili come parchi archeologici si deve avere riguardo anche al potenziale interesse delle aree limitrofe, al fine di evitare insediamenti in contrasto con le esigenze dei parchi. A tal fine, le autorità regionali, su proposta della soprintendenza competente, dispongono gli opportuni vincoli.

ART. 8.

1. Le soprintendenze competenti provvedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle aree geografiche di interesse archeologico e attribuiscono ad esse la qualifica di parco archeologico. La stessa soprintendenza provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di copia del provvedimento attributivo della qualifica e delle motivazioni alla base dell'adozione dello stesso. Nell'individuazione delle aree e nella loro classificazione le soprintendenze competenti si avvalgono dei comitati per i parchi archeologici di cui all'articolo 9.

ART. 9.

1. È costituito in ciascuna regione un comitato per i parchi archeologici. Esso è composto da tre membri designati dalla competente soprintendenza ai beni archeologici, da un membro designato dalla regione e da un membro designato dalla provincia.

2. Il comitato ha funzione consultiva rispetto all'operato della soprintendenza, nonché di coordinamento tra la stessa, i ministeri competenti per materia e le autorità locali.

ART. 10.

1. La nomina dei componenti dei comitati di cui all'articolo 9 deve avvenire entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se le autorità locali o le soprintendenze non provvedono entro tale termine, il Ministro dell'interno provvede a nomine temporanee.

ART. 11.

1. Le aree dei parchi archeologici individuate dalle soprintendenze non possono essere modificate senza il preventivo consenso del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 12.

1. Per i terreni di proprietà privata siti all'interno dei parchi archeologici, le regioni provvedono, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di cui all'articolo 8, alle occupazioni d'urgenza dei fondi interessati. In mancanza, provvede il Ministro per i beni culturali e ambientali nei successivi novanta giorni.

ART. 13.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro per i beni culturali e ambientali

può direttamente individuare aree classificabili come parchi archeologici. In questo caso la classificazione dell'area, l'individuazione della stessa e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* è curata dallo stesso Ministro. Successivamente all'istituzione del parco archeologico, per la gestione si procede ai sensi dell'articolo 14. Nel caso di parchi archeologici marini, il Ministro per i beni culturali e ambientali provvede di concerto con il Ministro della marina mercantile. Eventuali successivi interventi delle soprintendenze competenti possono solo integrare quanto disposto dal Ministro, estendendo le aree protette ed i relativi vincoli.

ART. 14.

1. Avvenuta la pubblicazione del provvedimento istitutivo del parco archeologico ed espletate le eventuali procedure espropriative nei confronti dei privati, la gestione del parco è di competenza esclusiva e non delegabile della soprintendenza competente.

ART. 15.

1. Cinquemila cittadini possono proporre la classificazione di aree da adibire a parco archeologico, oppure l'ampliamento di aree già classificate come tali. Per la raccolta delle firme si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352. In tal caso il comitato promotore presenta un piano particolareggiato al Ministro per i beni culturali e ambientali, al Ministro dell'ambiente e alla soprintendenza competente, che, entro trenta giorni dalla presentazione, nominano un comitato temporaneo di tre esperti, uno per ciascuna istituzione. Il comitato temporaneo deve decidere entro i novanta giorni successivi alla sua composizione in merito al piano presentato. La decisione, motivata, deve essere pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. In caso di accoglimento del piano, il comitato tempo-

raneo provvede alla classificazione dell'area come parco archeologico. La decisione del comitato temporaneo deve contenere le indicazioni necessarie alla tutela della zona.

ART. 16.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila sull'attuazione della presente legge. Nel caso di ritardi non colmabili con gli strumenti dalla stessa previsti, il Ministro indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione, decorso inutilmente il quale, rimette la questione al Consiglio dei ministri, che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari *ad acta*.

ART. 17.

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali aggiorna l'elenco ufficiale dei parchi archeologici e rilascia le relative certificazioni.

2. L'iscrizione nell'elenco dei parchi archeologici è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato ai sensi del capo IV.

CAPO III
MISURE DI SALVAGUARDIA

ART. 18.

1. Sui terreni compresi nell'area dei parchi archeologici è vietata l'esecuzione di nuove costruzioni, la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità di destinazione della zona protetta.

2. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della soprintendenza competente, con pro-

prio decreto motivato può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo modalità di attuazione di lavori ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e l'ambiente naturale.

3. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, previa comunicazione al ministero dell'ambiente ed alla regione interessata.

4. Per le aree marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comporta l'obbligo del ripristino della situazione preesistente a spese dell'inadempiente. A tal fine sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa ed il direttore dei lavori in caso di costruzione o trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro per i beni culturali e ambientali, ovvero il Ministro dell'ambiente, ingiungono ai responsabili l'ordine di riduzione *in pristino* e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispongono l'esecuzione in danno degli inadempienti, secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi delle strutture del Ministero dei lavori pubblici, del Corpo forestale dello Stato e del nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ovvero del Ministro dell'ambiente, ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 19.

1. Contestualmente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di classificazione di un'area come parco archeologico la soprintendenza competente deve altresì pubblicare un regolamento che disciplini i seguenti argomenti:

a) tipologia e modalità di costruzione di opere e manufatti;

b) svolgimento di attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-pastorali;

c) soggiorno e circolazione del pubblico;

d) svolgimento di attività di ricerca;

e) svolgimento di attività sportive compatibili;

f) limiti alle emissioni;

g) accessibilità per anziani, disabili e handicappati.

2. All'interno del parco archeologico sono vietate le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia del patrimonio artistico-monumentale, del paesaggio e degli ambienti naturali. In particolare sono vietati:

a) qualsiasi attività che possa danneggiare, nell'immediato o in prospettiva, i beni artistici o i monumenti presenti all'interno del parco, comprometterne l'equilibrio con l'ambiente circostante o limitarne la visita e lo studio;

b) la cattura, l'uccisione e il danneggiamento delle specie animali;

c) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali;

d) l'apertura di cave, miniere e discariche;

e) l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

3. La soprintendenza che ha in gestione il parco archeologico provvede me-

diante proprie strutture a tutti gli atti necessari per la gestione, la conservazione ed il restauro del parco. Per l'attuazione di detti provvedimenti essa deve servirsi di personale interno. Qualora questo non sia sufficiente può bandire gare cui possono essere invitate, con il sistema della licitazione privata, cooperative di restauratori composte da personale qualificato e proveniente da scuole di restauro riconosciute dallo Stato, ovvero cooperative di altro personale tecnico titolato in scuole o università italiane o straniere. Solo eccezionalmente e per lavori specifici non espletabili dalle predette categorie di personale possono bandirsi appalti riservati ad imprese iscritte all'Albo nazionale dei costruttori. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila affinché non vengano affidati in appalto lavori ad imprese che si servano di personale qualificato non regolarmente inquadrato, allo scopo di eludere l'applicazione del presente comma.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali vigila sulla gestione dei parchi archeologici e sulla regolare esecuzione dei lavori di ripristino o restauro. Qualsiasi gara o appalto banditi dalle soprintendenze necessitano a pena di nullità, del nulla-osta del Ministro per i beni culturali e ambientali.

ART. 20.

1. In caso di necessità ed urgenza, nell'ambito del potere di vigilanza di cui all'articolo 16, il Ministro per i beni culturali e ambientali può adottare provvedimenti d'intervento in caso di inefficienza delle soprindentenze competenti. In tal caso il Ministro provvede con decreto e avvia le necessarie inchieste al fine di accertare eventuali responsabilità.

2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento istitutivo del parco archeologico i comuni interessati per territorio adottano gli opportuni provvedimenti per l'adeguamento dei propri regolamenti alle previsioni di cui all'articolo 19.

CAPO IV
MISURE DI INCENTIVAZIONE

ART. 21.

1. Ai comuni ed alle province entro il cui territorio sono compresi i parchi archeologici è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali o regionali finalizzati alla realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco, dei seguenti interventi:

a) restauro del patrimonio artistico monumentale;

b) opere igieniche, idropotabili e di risanamento dell'area, dell'acqua e del suolo;

c) opere di restauro ambientale del territorio;

d) attività culturali nei campi di interesse del parco;

e) agriturismo;

f) attività sportive compatibili;

g) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a scarso impatto ambientale.

2. Il comma 1 si applica anche per i privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative compatibili con le finalità istituzionali del parco archeologico.

3. Qualsiasi iniziativa di cui al comma 1 deve essere autorizzata dalla soprintendenza competente, la quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. L'autorizzazione della soprintendenza è condizione per l'accesso ai finanziamenti e per la realizzazione dell'opera.